



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

RELAZIONE

Oggetto: schema di decreto del Ministro recante individuazione degli Uffici dirigenziali penitenziari nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e classificazione dei relativi incarichi dirigenziali penitenziari.

§1. Il compimento del corso per consigliere penitenziario (21 settembre 2023) permette, dopo anni di reggenza e supplenza, di preporre direttori titolari agli uffici territoriali di esecuzione penale esterna e ad alcuni IPM di maggiore rilievo.

Il disallineamento fra anzianità di servizio dei prossimi dirigenti penitenziari dei due ruoli e il requisito posto dall'art. 7 del d.lvo 63.2006 perché sia possibile ricevere un incarico superiore ha trovato definizione con l'art. 5 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105, che fa ricorso alla collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Ne è conseguita l'immediata necessità di rivedere (anche per la disciplina di incarichi interinali che il co. 2 dell'art. 5 ha creato) lo schema di decreto inviato l'8 agosto 2022.

§2. A ricapitolazione dall'intensa azione svolta dal Dipartimento si espongono alcuni significativi passaggi.

2.1. Alla riforma del Ministero fatta con DPCM 15 giugno 2015 n. 84, la ridefinizione del Dipartimento già per la giustizia minorile determinava l'emissione di numerosi decreti organizzativi.

Da ultimo, i decreti ministeriali 18 e 19 ottobre 2022 riordinavano l'intera materia, ed abrogavano i precedenti¹.

2.2. L'esigenza di mantenere apprezzabili *standard* di efficacia nell'esecuzione del crescente numero di misure e sanzioni di comunità² era affrontata con un vasto piano assunzionale e, da ultimo, con l'aumento degli organici della dirigenza penitenziaria e del comparto funzioni centrali.

2.3 Le ricadute organizzative della novella normativa introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,

¹ Il DM 17 novembre 2015 aveva individuate le articolazioni dirigenziali centrali e territoriali del Dipartimento con i relativi organici, prevedendo, a livello territoriale, nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, 29 uffici, di cui 11 interdistrettuali, (sedi dirigenziali di incarico superiore), e 18 distrettuali, sedi dirigenziali ordinarie; più avanti il DM 23 febbraio 2017 completava la distribuzione territoriale degli uffici di esecuzione penale esterna, individuando 43 uffici locali e 18 sezioni distaccate, dettando, misure di coordinamento tra gli uffici interdistrettuali, distrettuali e locali. Il decreto ministeriale 1° dicembre 2017 ha disciplinato l'inserimento stabile della Polizia penitenziaria nel sistema dell'esecuzione penale esterna, attraverso l'organizzazione in Nuclei, impiegati nello svolgimento di nuovi compiti istituzionali di collaborazione ai controlli delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, che si sono aggiunti a quelli già contemplati dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e da altre leggi e regolamenti.

² Alla data del 15 giugno 2023, risultavano n. 133.670 persone in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio nazionale; complessivamente sono state prese in carico, nel corso dello scorso anno 2022 n. 241.978 persone.

rendono infine necessario l'adeguamento dell'art. 9 del decreto ministeriale 18 ottobre 2022, alla cui riscrittura si è provveduto con l'art. 4, comma 4 del presente decreto, come *infra* dettagliato.

§3. La complessità organizzativa e l'incremento delle risorse umane³ impongono ora di ridefinire gli uffici dell'esecuzione penale esterna in relazione ai diversi livelli di responsabilità.

Sotto tale profilo, occorre prendere atto delle accresciute dimensioni quantitative del sistema dell'esecuzione penale nel suo complesso e, all'interno di esso, della crescita esponenziale del settore della *probation* giudiziaria (istituto della sospensione del processo e messa alla prova, pene sostitutive così come disegnate dal decreto legislativo 150/2022); e, conseguentemente, procedere al riconoscimento degli uffici I e III della Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, rispettivamente deputati al coordinamento complessivo del sistema territoriale e allo specifico settore in argomento, quali sedi di incarico superiore.

Altresì, la dimensione quantitativa, il volume degli affari trattati e delle risorse necessarie, la vastità e complessità territoriale, il profilo delle attività criminali, le peculiarità delle reti sociali e di comunità impongono di considerare gli

³ Sono in corso le procedure per il reclutamento di n. 1092 operatori, in osservanza di quanto previsto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79

Uffici interdistrettuali di Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo e Bari parimenti quali sedi di incarico superiore.

Le funzioni di coordinamento svolte dagli Uffici interdistrettuali di Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze e Venezia possono, alla stregua dei medesimi parametri, essere svolte con la qualificazione di detti Uffici quali sedi dirigenziali di primo livello.

Peraltro, la scelta delle articolazioni sedi di incarico superiore non può che essere compiuta nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63⁴.

§4 Lo schema di decreto che si propone è ripartito in quattro articoli.

4.1 L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento. E ciò, al fine di delimitare e sistematizzare – alla luce delle intervenute novelle normative - l'individuazione e la distribuzione dei livelli degli incarichi dirigenziali penitenziari, nella duplice declinazione

⁴ È quasi del tutto pleonastico rilevare come l'incremento delle dimensioni quali-quantitative del sistema dell'esecuzione penale esterna richiederebbe un maggior numero di posizioni dirigenziali di incarico superiore, in modo da meglio governare un settore in sì tumultuosa crescita. Altresì, si rileva – in via incidentale – la attuale limitatezza delle risorse a disposizione sotto il profilo della penuria di dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna in possesso dei requisiti di anzianità normativamente previsti, cui il citato art. 5 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105. Allo stato attuale, risultano essere complessivamente sei i dirigenti in possesso di tale requisito, sull'intero territorio nazionale, di cui tre in servizio presso gli Uffici centrali del Dipartimento giustizia minorile e di comunità.

dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali per i minorenni.

4.2 L'articolo 2 identifica, alla stregua dei parametri di cui al precedente § 3, gli Uffici sedi di incarico superiore, sia presso la sede centrale del Dipartimento giustizia minorile e di comunità, che rispetto agli istituti e uffici periferici.

4.3 L'articolo 3 è, in modo del tutto analogo, dedicato alla classificazione degli incarichi ordinari, ripartiti nei tre livelli normativamente previsti.

Tale sistematizzazione vede le direzioni dei cinque Uffici interdistrettuali già citati (Bologna, Catanzaro, Cagliari, Firenze e Venezia) quali posizioni dirigenziali di I livello. Rispetto alle direzioni degli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna, n. 12 posizioni sono classificate di II livello; n. 6, dato il minore volume di affari, sono classificate di III livello.

4.4 L'articolo 4, dedicato alle disposizioni di coordinamento, riassume, nel comma 1, la classificazione delle posizioni di funzione dirigenziali come delineate nei precedenti articoli 2 e 3.

Il comma 2 si occupa specificamente della posizione dei direttori aggiunti, confermando la previsione del DM 18 ottobre 2022 rispetto all'insediamento di tale figura in tutti gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, e prevedendone la presenza presso gli Istituti penali per i minorenni di Roma, Milano e Napoli; le relative posizioni dirigenziali sono classificate di III livello.

Il comma 3 , nel sostituire il citato art. 9 del DM 18 ottobre 2022, conferma la collocazione e la competenza territoriale degli Uffici interdistrettuali (comma 1); ribadisce il ruolo di coordinamento e verifica dei medesimi rispetto agli Uffici distrettuali e locali ricompresi nel territorio interdistrettuale (comma2); aggiorna il quadro normativo relativo alle competenze, includendo il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (comma 3); conferma l'autonomia contabile degli uffici interdistrettuali (comma 4); adegua la previsione dell'assegnazione dei direttori aggiunti al dettato dell'art. 5 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105. Viene altresì superata la ripartizione *ratio materiae* delle funzioni tra direttore e direttore aggiunto di Ufficio o Istituto, in ragione dell'unicità funzionale della titolarità dell'Ufficio e della relativa responsabilità. Analogamente a quanto previsto per i direttori aggiunti degli Istituti penitenziari per adulti, l'individuazione di specifici settori di competenza potrà essere affidato allo strumento della delega, eventualmente nel quadro di istruzioni generali di questa Sede.



Al Ministro della Giustizia

VISTA la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante *“Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”*;

VISTO l’art. 9 del predetto decreto legislativo che prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro della Giustizia è definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 ed allegate tabelle A e B, concernente l’individuazione, nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, degli uffici di livello dirigenziale non generale per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84/2015;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 5 ottobre 2017 concernente l’individuazione, dei posti di funzione ordinari e di incarico superiore che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, nonché la definizione, della diversa rilevanza degli uffici di livello dirigenziale non generale nel medesimo Dipartimento;



Al Ministro della Giustizia

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2022, n. 102 recante *“Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia di cui al ..P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, relativamente agli uffici centrali e articolazioni territoriali della Direzione generale dell’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”*;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2022, e le allegate Tabelle A e B, recante l’individuazione nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 15 giugno 2015 n.84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 19 ottobre 2022 concernente l’individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché l’individuazione delle articolazioni interne dei medesimi uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, recante la classificazione degli istituti penali per i minorenni quali sedi di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 31 gennaio 2020 che individua il livello degli istituti penali per i minorenni e determina i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi superiori e degli incarichi ordinari ai dirigenti penitenziari dei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;



Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 18 novembre 2020 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 31 gennaio 2020;

VISTO il provvedimento del Capo Dipartimento primo ottobre 2020 recante la determinazione della diversa rilevanza degli istituti penali per i minorenni;

VISTO il decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 recante, all'art. 5, disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile della carriera dirigenziale;

RITENUTO di dover procedere alla ridefinizione della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali attribuiti alla carriera penitenziaria nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e della comunità;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, la rilevanza dei predetti uffici è definita tenendo conto del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati, del personale assegnato, della misura delle risorse materiali gestite e della complessità di gestione;

RITENUTO che, presso la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, avuto riguardo all'estensione nazionale delle funzioni e dei compiti di indirizzo e coordinamento, gli uffici dirigenziali I e III della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova siano da classificare quali sede di incarico superiore;

RITENUTO che gli uffici III e IV del Capo Dipartimento e l'Ufficio II della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova siano da classificare quali uffici di primo livello;



Al Ministro della Giustizia

RITENUTO che gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di Bari, Milano, Napoli, Roma, Palermo e Torino vadano classificati quali sedi di incarico superiore;

RITENUTO che gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze e Venezia siano da classificare quali uffici di primo livello;

RITENUTO che, in applicazione dei criteri dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna siano da classificare quali uffici di secondo o terzo livello;

RITENUTO che gli incarichi di direttore aggiunto presso gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna siano da classificare quali incarichi di terzo livello;

RITENUTO che in ragione della capienza e della complessità strutturale gli istituti penali per i minorenni di Milano, Roma e Napoli (Nisida) siano da classificare quali sedi di incarico superiore;

RITENUTO che gli incarichi di vicedirettore presso gli istituti penali per minorenni sedi di incarico superiore siano da classificare come incarichi di terzo livello;

RITENUTO di confermare in ogni altra parte le previsioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2020;

INFORMATE le organizzazioni sindacali di settore del Comparto interessato;



Al Ministro della Giustizia

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce il livello degli uffici dirigenziali attribuiti ai dirigenti penitenziari dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale per minorenni delle dotazioni organiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la conseguente qualificazione dei relativi incarichi.

Art. 2

(Incarichi superiori)

1. Sono sede di incarico superiore:
 - a) gli uffici I e III della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
 - b) gli uffici interdistrettuali siti in Bari, Milano, Napoli, Roma Palermo e Torino;
 - c) gli istituti penali per i minorenni di Milano, Roma e Napoli (Nisida).

Art. 3

(Incarichi ordinari)

1. Sono uffici di primo livello:
 - a) gli Uffici III e IV del Capo del Dipartimento;
 - b) l'Ufficio II della Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
 - c) gli uffici interdistrettuali di cui alla tabella A allegata al presente decreto;



Il Ministro della Giustizia

2. Sono uffici di secondo livello gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

3. Sono uffici di terzo livello gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento)

1. L'incarico di direttore degli uffici e istituti di cui agli articoli 2 e 3 è classificato in conformità alla qualificazione dell'ufficio o istituto.

2. L'incarico di direttore aggiunto negli uffici interdistrettuali e di vicedirettore negli istituti penali per minorenni qualificati sede di incarico superiore costituisce incarico di terzo livello.

3. L'art. 9 del D.M. 18 ottobre 2022 concernente l'individuazione presso Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84/2015, è sostituito dal seguente:

Articolo 9: " 1. Gli uffici interdistrettuali sono individuati nella tabella B e hanno sede nella città indicata.

2. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, gli uffici interdistrettuali coordinano e verificano l'attività degli uffici distrettuali e locali compresi nella propria circoscrizione, rappresentano l'Amministrazione presso gli organi statali, le Regioni e gli enti locali dello



Il Ministro della Giustizia

stesso territorio, promuovono azioni congiunte e progetti di intesa con enti privati e pubblici.

3. Gli uffici interdistrettuali svolgono altresì i compiti attribuiti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nonché dalle altre disposizioni di legge.

4. Gli uffici interdistrettuali sono dotati di autonomia contabile.

5. All'ufficio interdistrettuale è preposto un direttore e sono assegnati uno o più direttori aggiunti che lo coadiuvano nei compiti di cui ai commi 2 e 3. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Dato in Roma, il

Carlo Nordio

TABELLA A**UFFICI DIRIGENZIALI DI PRIMO LIVELLO**

UFFICIO	LIVELLO
Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Venezia	I
Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Bologna	I
Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Firenze	I
Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Catanzaro	I
Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Cagliari	I

TABELLA B**UFFICI DIRIGENZIALI DI SECONDO LIVELLO**

UFFICIO	LIVELLO
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Genova	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Catania	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Pescara	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Brescia	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Verona	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Ancona	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Como	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Lecce	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Perugia	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Pisa	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Trieste	II
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Salerno	II

TABELLA C**UFFICI DIRIGENZIALI DI TERZO LIVELLO**

UFFICIO	LIVELLO
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Reggio Calabria	III
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Trento	III
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Potenza	III
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Sassari	III
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Reggio Emilia	III
Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Caltanissetta	III